



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. EINSTEIN"**



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

(Delibera C.d.I. n.40 del 18 maggio 2015)

INDICE

Art. 1 – Principi	1
Art. 2 - Ambito di applicazione del divieto di fumo	1
Art. 3 - Soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto	1
Art. 4 - Personale con funzioni di agente accertatore	1
Art. 5 - Procedura di accertamento	2
Art. 6 - Competenze dell’Ufficio di Segreteria Amministrativa	3
Art. 7 - Sanzioni per le trasgressioni al divieto di fumo	3
Art. 8 - Sanzioni amministrative a carico dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto	4
Art. 9 - Cartelli contenenti l’indicazione del divieto di fumo	4
Art. 10 - Iniziative di sensibilizzazione	4
Art. 11 - Modalità organizzative	4
Art. 12 - Norma finale	4
Allegati	5

Art. 1 - Principi

L'Istituto di Istruzione statale Albert Einstein di Piove di Sacco, di seguito denominato "Istituto", con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti. Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Art. 2 – Ambito di applicazione del divieto di fumo

E' vietato fumare in tutti i locali dell'istituto e negli spazi esterni dell'istituto delimitati dalla recinzione. E' altresì vietato fumare davanti agli ingressi dell'istituto.

Art. 3 - Soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

Il Dirigente Scolastico, Responsabile della gestione dell'istituto, individua il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori). Il Dirigente scolastico, con apposito atto, indica i nominativi degli Agenti accertatori incaricati nella struttura scolastica all'esercizio di dette funzioni. Gli Agenti Accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nell'istituto restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del dirigente scolastico.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, i locali dell'istituto. Il Responsabile dell'istituto dovrà vigilare sull'osservanza del divieto, individuare i soggetti Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa (con funzioni di agenti accertatori), che verranno successivamente nominati con atto scritto e dare disposizioni relativamente all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.

Art. 4 - Personale con funzioni di agente accertatore

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposito attestato. Tale attestato deve essere esibito in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso. Gli agenti accertatori hanno il compito di sostenere attivamente il progetto di Educazione alla Salute dell'istituto, impegnandosi in attività di informazione ed educazione alla salute rivolte al personale dell'istituto, nonché agli studenti e all'utenza in generale. I dipendenti individuati quali agenti accertatori devono possibilmente rivestire qualifica funzionale di personale docente, essendo di fatto chiamati a svolgere anche la funzione di educatori alla salute; potranno comunque essere

individuati quali educatori alla salute con funzioni di agenti accertatori anche figure professionali appartenenti a qualifiche diverse.

Art. 5 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, e nel caso in cui verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli agenti accertatori dovranno inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) Munirsi dei verbali di accertamento.
- b) Accertare l'infrazione.
- c) Accertare la maggiore età del trasgressore.
- d) Quando è possibile, contestare immediatamente al trasgressore la violazione.

Se il trasgressore è maggiorenne debbono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata. In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono consegnare al trasgressore la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all'allegato, devono notificare al trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale. Se il trasgressore è minorenni devono procedere all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base ai modelli previsti, uno da compilarsi in caso di contestazione immediata e uno da compilarsi in caso di impossibilità di contestazione immediata. In caso di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale, devono inviare alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di conto corrente postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale di cui all'allegato devono notificare alla famiglia del trasgressore per posta (entro 90 giorni dall'accertamento) la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto

pagamento. I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Padova, che provvederà in merito. I soggetti accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

- e) Inoltrare la **seconda copia del verbale** all'Ufficio di Segreteria Amministrativa; conservare la terza e **quarta copia del verbale** presso la struttura di appartenenza.
- f) Controllare e segnalare al Dirigente scolastico eventuali anomalie nella esposizione, in tutti i locali dell'istituto, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso.
- g) Integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi, sensibilizzando i trasgressori ad adottare comportamenti rispettosi nei riguardi dell'ambiente sanitario in cui si trovano e della salute pubblica.

Art. 6 - Competenze dell'Ufficio di Segreteria Amministrativa

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa il quale in particolare espletterà i seguenti compiti:

- a) nel caso di impossibilità di contestazione immediata, espletterà le operazioni connesse alla notificazione per posta del verbale al trasgressore, previste dall'art. 4 - lettera f) del presente regolamento;
- b) accerterà che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione

Art. 7 - Sanzioni per le trasgressioni al divieto di fumo

In applicazione di:

- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 24/11/1981, n. 689
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- Legge 28/12/2001, n. 448
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51
- D.L.266 del 9/11/2004, art. 19
- DPCM 23/12/2003
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004
- C.M. 17/12/2004 Ministero della salute
- Legge 30/12/2004, n. 311

i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27, 50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo

preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200. I dipendenti dell'Istituto che non osservino il divieto e/o non rispettino il presente regolamento possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 8 - Sanzioni amministrative a carico dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto

I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da da € 220 a € 2200.

Art. 9 - Cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo

L'Istituto appronterà la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.

I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno essere conformi all'allegato e contenere i seguenti elementi:

1. divieto di fumare;
2. riferimenti normativi;
3. sanzione amministrativa prevista;
4. soggetto cui spetta vigila sull'osservanza del divieto (ossia Responsabile della Struttura di appartenenza del locale);
5. indicazione dei soggetti cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo.

Art. 10 – Iniziative di sensibilizzazione

Il dirigente della struttura incaricato delle funzioni indicate all'art. 3 del presente regolamento, si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio di non fumatore nei confronti della popolazione assistita, al fine, soprattutto, di responsabilizzarlo sul rispetto e sull'osservanza del divieto.

Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.

Art. 11 – Modalità organizzative

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute " sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

Art. 12 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.



Verb. n. Reg. n.

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici”

Art. 1 L.584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 52/20° L.448/2001 – Art. 51 L.3/2003

L'anno il giorno del mese di
alle ore in/presso il/noi
sottoscritti/i appartenenti
all'Ufficio in intestazione ho/abbiamo/hanno accertato che:

il sig. nato il a
..... e residente a
..... in via n.
ha violato le disposizioni di cui all'art. della legge 1 della legge 584/75, D.P.C.M.
14/11/1995, art. 51 della
legge 3/2003 in quanto.....

- la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata;

- la violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore il quale ha dichiarato quanto segue:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584 e succ. modif., per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 27.50 a Euro 275.00 e da Euro 55.00 a Euro 550.00** qualora venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l'importo di:

- **Euro 55.00** pari al doppio del minimo edittale,
- **Euro 110.00** pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

MODALITA' DI PAGAMENTO (1)

Il trasgressore ammesso a pagare l'importo sopra indicato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione:

- mediante **modello F23** in qualsiasi Banca o Ufficio Postale, indicando il codice tributo **"697T"**, la causale di versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio "I.I.S.S. A. Einstein";
-

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio in intestazione a cura del trasgressore.

RAPPORTO E MODALITA' DI RICORSO (2)

Trascorsi inutilmente i termini di legge, questo ufficio, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere rapporto a presso il quale l'interessato potrà fare pervenire memorie, scritti difensivi, documenti o chiedere di essere sentiti entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione.

Il Trasgressore

Il Verbalizzante

- (1) Secondo l'Accordo tra il Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutele della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 – rep. 2153 del 16/12/2004”, punto 10, i pagamenti delle sanzioni amministrative per violazioni accertate da organi statali vanno effettuati mediante il modello F23, codice tributo 697T e indicando causale di versamento (infrazione divieto di fumo) oltre al codice dell'ufficio, oppure direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio o presso gli Uffici PPTT mediante c/c intestato alla Tesoreria Provinciale competente indicando sempre la medesima causale di versamento.
Per le violazioni accertate da organi non statali il pagamento è effettuato con modalità disciplinate dalla Regione.
- (2) L'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto nel caso in cui la violazione sia accertata nell'ambito delle Amministrazioni Statali o di Enti di rilevanza nazionale.
Il rapporto è invece presentato all'Ufficio di Sanità Marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio Veterinario di confine, di Porto e Aeroporto, quando le infrazioni siano state rilevate nei rispettivi ambiti di competenza.
Negli altri casi il rapporto è inviato al Presidente della regione o altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemila ____, addì _____, del mese di _____,
il sottoscritto ha notificato il presente atto al Sig. _____,
domiciliato a _____ in
via _____, n° ____, consegnandone copia
nelle mani di _____.

IL RICEVENTE

L'AGENTE NOTIFICATORE

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Il sottoscritto dichiara di aver notificato copia del presente verbale nelle forme prescritte dalla Legge al Sig. _____, inviandola alla sua residenza a _____, in via _____ n° _____, in plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dal locale Ufficio Postale, oggi _____.

L'AGENTE NOTIFICATORE
